

SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

6^a COMMISSIONE

(Finanze e tesoro)

58° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 2 AGOSTO 1978

Presidenza del Presidente **SEGNANA**

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

« Modifica alla legge 6 dicembre 1971, numero 1057, relativa alla concessione alla Valle d'Aosta dell'esenzione fiscale per determinate merci e contingenti » (961) (D'iniziativa del senatore Fosson)

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE	Pag. 783, 787
AZZARO, sottosegretario di Stato per le finanze	784
FOSSON (Misto)	787
MARANGONI (PCI), relatore alla Commissione	784

La seduta ha inizio alle ore 12,45.

ASSIRELLI, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

IN SEDE DELIBERANTE

« Modifica alla legge 6 dicembre 1971, n. 1057, relativa alla concessione alla Valle d'Aosta dell'esenzione fiscale per determinate merci e contingenti » (961), d'iniziativa del senatore Fosson

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifica alla legge 6 dicembre 1971, n. 1057, relativa alla concessione alla Valle d'Aosta dell'esenzione fiscale per determinate merci

6^a COMMISSIONE

58° RESOCONTO STEN. (2 agosto 1978)

e contingenti », d'iniziativa del senatore Fosson.

Il sottosegretario Azzaro chiede di fare una comunicazione.

A Z Z A R O , *sottosegretario di Stato per le finanze*. Ho chiesto di parlare perchè ho letto il parere della 5^a Commissione che si esprime in senso favorevole sulla base dell'emendamento che il Governo si accinge a presentare in accordo con le autorità della giunta regionale della Valle d'Aosta. In effetti si tratta di un concordato sull'eventuale allargamento dei contingenti che era stato fatto tra l'assessore regionale alle finanze della Valle d'Aosta e il Ministero delle finanze, per cui detto Ministero aveva aderito ad un ampliamento dei fondi chiesti in esenzione fiscale, in base all'articolo 14 dello statuto speciale per la Valle d'Aosta, e aveva espresso parere favorevole ad un allargamento di queste contingenze, però non nella misura richiesta dalla proposta di legge del senatore Fosson. Quindi il Governo sarebbe disponibile, però per contingenze che posso indicare nella misura di 100.000 quintali per la benzina, 30.000 quintali per il gasolio, 350.000 quintali per l'olio combustibile, 6.000 quintali per il petrolio e 2.000 quintali per l'olio lubrificato. Questo comporterebbe una minore entrata di circa lire 4.509.900.000. Per questa minore entrata, naturalmente, esiste il problema di copertura, ma tale problema riguarda 1/10 della somma citata in forza della legge 6 dicembre 1971, n. 1075, articolo 3, che attribuisce le entrate tributarie relative ai contingenti di questo genere per 9/10 alla Regione e per 1/10 allo Stato, cioè per un ammontare di circa 450 milioni. Poco fa ho appreso dal senatore Fosson che si accinge a presentare un emendamento con il quale si propone di far fronte alla minore entrata con le maggiori entrate delle misure fiscali, emendamento al quale il Governo è favorevole.

Ho voluto spiegare il senso del parere espresso dalla 5^a Commissione che ad una prima lettura potrebbe apparire non del tutto chiaro. Proprio per dare queste necessarie

spiegazioni ho ritenuto di premettere il mio intervento alla relazione del senatore Marangoni. Pertanto, risultando assicurata la copertura da un emendamento al quale il Governo si dichiara favorevole, possiamo ugualmente considerare confermato il parere già espresso dalla 5^a Commissione.

M A R A N G O N I , *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, evidentemente mi trovo a fare il relatore in una situazione un po' anomala. Svolgerò, quindi, la mia illustrazione sulla sostanza del disegno di legge che riguarda la modifica alla legge 6 dicembre 1971, n. 1057, relativa alla concessione alla Valle d'Aosta dell'esenzione fiscale per determinate merci e contingenti. Se consideriamo la mancata attuazione del regime di zona franca, previsto per il territorio della Valle d'Aosta dall'articolo 14 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, per la quinta volta si propone un aggiornamento della legge concernente la immissione a consumo in Valle d'Aosta di determinati contingenti annui di generi e merci in regime di esenzione fiscale. Difatti, con legge 3 agosto 1949, numero 623, si precisò il primo contingente annuo di prodotti in esenzione fiscale e successivamente, con legge 5 maggio 1956, n. 525, con legge 19 aprile 1967, n. 305, e con legge 6 dicembre 1971, n. 1057, si provvide ad aggiornamenti dei contingenti annui di generi e merci in regime di esenzione fiscale.

Se si considera che dall'emanazione della prima legge n. 623 dell'agosto 1949 al disegno di legge al nostro esame n. 961 sono trascorsi 29 anni, si è avuto mediamente un aggiornamento ogni sei anni circa. Pertanto, credo di poter affermare che la proposta di modifica e aggiornamento della legge 6 dicembre 1971, n. 1057, è giustificata e corretta dal punto di vista costituzionale. Infatti il disegno di legge al nostro esame, così come viene presentato, si propone due obiettivi: il primo di aggiornamento del disposto di cui all'articolo 1 della legge n. 1057, per adeguare i quantitativi corrispondenti alle voci della benzina per quintali 250.000; del gasolio per quintali 70.000, del petrolio per quintali 6.000 e dell'olio lubrificante per quintali 6.000, e

per includere due nuove voci riguardanti l'olio combustibile fluido per quintali 350.000 e l'olio da gas per uso di riscaldamento per quintali 850.000, proposta quest'ultima molto discutibile. Il secondo obiettivo riguarda la conferma, in seguito all'applicazione della riforma tributaria, di tutte le esenzioni fiscali relative ai generi contingentati elencati nell'articolo 1 della legge 1057, modificato, immessi al consumo nel territorio della Valle d'Aosta. Mi sembra che il secondo obiettivo sia quello più discutibile e di più difficile accoglimento.

L'adeguamento dei contingenti di benzina, gasolio e olio lubrificante che si propone trova giustificazione negli incrementi avuti nel parco degli autoveicoli dal 1° gennaio 1971 al 31 dicembre 1976, in quanto il disegno di legge al nostro esame è stato predisposto nel 1977 e pertanto non si hanno i dati aggiornati al giugno 1978, che sicuramente sarebbero indispensabili per operare in base alla realtà. Pertanto, il riepilogo dell'incremento si ferma al 31 dicembre 1976, dando le seguenti risultanze per difetto: le autovetture, le automobili e gli autocarri funzionanti a benzina al 1° gennaio 1971 erano 35.424 mentre al 31 dicembre 1976 erano 51.238, con un aumento cioè di 15.814 unità, pari al 44,6 per cento. I motocicli, le motonavi, i velocipedi funzionanti a benzina erano 25.119 al 1° gennaio 1971 e sono passati a 32.326 al 31 dicembre 1976, con un incremento netto del 28,7 per cento, pari a 7.207 unità.

Infine, gli autocarri e le autovetture funzionanti a gasolio sono passati da 2.343 a 3.755, con un aumento del 63 per cento, pari a 1.412 unità. Nel '76 il consumo di benzina da parte degli aventi diritto ai buoni è stato di 286.428 quintali, contro una disponibilità in contingente di quintali 250.000.

Tenendo presente l'incremento percentuale medio dei consumi, sempre mantenendo le quote mensili attuali di assegnazione, nella relazione si porta uno specchietto con una suddivisione in cinque anni che va da 335.000 quintali nel '78 per finire a 456.000 nell'82, con una media di 393.000 quintali annui. Ma poichè credo che questa media non risponda a realtà e sia difficile determinarla tenendo

conto soltanto dell'incremento che si è avuto in questi anni, lamentavo il fatto che ci mancano i dati relativi al '78 e, precisamente, sino al giugno. Difatti nel '77 — mi pare sia noto a tutti e non solo al relatore — si è registrato un certo contenimento dei consumi della benzina su scala nazionale e la stessa cosa si è verificata nella Valle d'Aosta, mentre la tabella riportata nel provvedimento tiene conto solo degli incrementi avuti negli anni passati. Abbiamo avuto un decremento che va considerato e quindi ritengo che la tabella proposta nel disegno di legge non possa essere rispondente ai fatti. Infatti il Governo ha già dichiarato negli accordi intercorsi che il suo parere favorevole al disegno di legge è condizionato ad una diminuzione della previsione del fabbisogno di benzina, portandolo da 400 mila quintali a 350.000 quintali. Mi pare che questo sia un rilievo che merita attenzione ed approfondimento.

Per quanto concerne il gasolio, la situazione mi sembra diversa da quella della benzina, in quanto per stare dentro al contingente si sono applicati nella Valle d'Aosta criteri di assegnazione molto restrittivi escludendo, peraltro, alcune categorie.

Pertanto, se si vogliono evitare discriminazioni e se s'intende seguire l'incremento verificatosi nei mezzi funzionanti a gasolio, il fabbisogno previsto è di quintali 100.000 al posto degli attuali 70.000.

Inoltre, l'aumento dell'olio lubrificante vuole tenere conto dell'incremento del parco automobilistico e delle pressanti richieste delle industrie locali, specie delle metallurgiche, e quindi si propone di passare da quintali 6.000 a 8.000.

Ora, mentre la proposta di aumentare il contingente di petrolio da quintali 6.000 a 12.000 è giustificata, l'aumento di due nuove voci relative all'olio combustibile fluido (350 mila quintali) e all'olio da gas per uso di riscaldamento (850.000 quintali), che pure viene giustificato dalla necessità di sollevare la popolazione valdostana dai costi elevati del riscaldamento conseguenti alla posizione geografica della Valle d'Aosta ed al suo clima tipicamente alpino che impone l'uso del riscaldamento per un arco molto esteso dell'anno,

non può essere considerato fuori dalle restanti zone montane. A questo proposito il relatore nutre molte preoccupazioni in considerazione della situazione di grave crisi del paese e della particolarità dei prodotti in questione e, per evitare discriminazioni e privilegi che si determinerebbero con l'inclusione di queste due voci (specie per quanto riguarda l'olio da gas per uso riscaldamento), invita la Commissione ad un esame molto attento della proposta.

Per quanto attiene poi alla conferma di esenzioni fiscali sui generi contingentati, va rilevato che con l'applicazione della legge 9 ottobre 1971, n. 825, non è stata confermata, per l'IVA, l'esenzione fiscale derivata dall'articolo 2 della legge 3 agosto 1949, n. 623, ed estesa anche all'IGE, limitatamente al primo atto economico che consentiva l'esenzione stessa, rinviando il pagamento del tributo ai successivi passaggi. Se è vero che la popolazione valdostana per circa ventidue anni ha usufruito dell'esonero tributario, è anche vero che con la legge 9 ottobre 1971, n. 825, e con la sostituzione dell'IGE con l'IVA questo esonero le fu tolto, perdendo così una agevolazione. Se è poi vero che questo esonero, se avesse trovato attuazione la norma statutaria che considera il territorio della Valle d'Aosta posto fuori della linea doganale e pertanto zona franca, sarebbe stato un diritto, credo che sia difficile accettare la tesi del ripristino di esenzione previsto all'articolo 2 del disegno di legge al nostro esame. Parimenti, ritengo che sia difficile considerare il territorio della Valle d'Aosta posto fuori della linea doganale, in quanto con la normativa comunitaria ci si è dati una nuova regolamentazione, tanto che a me sorge un dubbio circa la formulazione del nuovo articolo 1 della legge n. 623, previsto nell'articolo 1 del disegno di legge in esame, ove si legge: « In attesa che sia attuato il regime di zona franca, previsto per il territorio della Valle d'Aosta dall'articolo 14 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, è consentita ecc. », in quanto tale regime di zona franca non è più realizzabile per effetto delle norme comunitarie.

Difatti, se la legge 9 ottobre 1971, n. 825, ha escluso l'esonero tributario, ciò non fu per dimenticanza del legislatore, ma in virtù della diversa natura dell'IVA, che non è una imposta a cascata come era l'IGE, bensì si applica sul valore aggiunto, per cui non si può parlare di primo passaggio come era stato consentito per l'IGE. Da ciò nasce sull'articolo 2 la seria preoccupazione del relatore, che invita la Commissione a valutarlo attentamente, come pure va soppressa l'esenzione per « i servizi amministrativi » posta all'articolo 1, in quanto già abolita da quattro anni.

Per quanto riguarda il problema della copertura per la minore entrata, è stato proposto dal senatore Fosson un emendamento che inizialmente pareva dovesse essere presentato dal Governo, il quale ha preso poi, con le autorità della Valle d'Aosta, accordi di cui il relatore non è stato messo a conoscenza. Pertanto, prima di questa mia relazione, il rappresentante del Governo ha fatto delle dichiarazioni in base alle quali ho inquadrato la posizione dell'Esecutivo. Quindi certamente, a mio avviso, il parere della 5^a Commissione costituisce più che altro un aiuto: il senatore Carollo mi ha precisato che era questa l'intenzione e noi dobbiamo pertanto essere grati ai nostri colleghi. La 5^a Commissione si riserva però l'esame degli emendamenti relativi alla copertura finanziaria sui quali deve esprimere un parere. Non sono d'accordo, signor Presidente, con l'onorevole Azzaro: la dichiarazione del Governo non sostituisce il parere della Commissione bilancio che deve, secondo me, esaminare le proposte di modifica. Il collega Carollo ci ha assicurato, tra l'altro, che avrebbe potuto convocare la Sottocommissione anche oggi. Si tratta di stabilire bene la portata dell'emendamento; il Governo ha dichiarato che una certa cifra sarebbe a carico dell'erario, un'altra a carico dello Stato, nove decimi riguardano la Valle d'Aosta. Ritengo comunque che la proposta debba essere considerata nel complesso.

Ho cercato, onorevoli colleghi, di svolgere queste considerazioni con animo disteso; non sono contro la Valle d'Aosta, ma non mi sen-

6^a COMMISSIONE

58° RESOCONTO STEN. (2 agosto 1978)

tivo di non formulare osservazioni che mi sembrano legittime, perchè altrimenti non avrei fatto il mio dovere come relatore e come componente di questa Commissione. Invito pertanto i colleghi ad esaminare attentamente il provvedimento, a modificarlo, a renderlo rispondente alla realtà della Valle d'Aosta tenendo conto della situazione italiana. Se si terrà presente tutto questo, non si potrà che esprimere parere favorevole all'approvazione del disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Ringrazio il senatore Marangoni per la chiara relazione nella quale è stata messa in evidenza l'esigenza di alcune modifiche.

Ricordo alla Commissione che il Governo ha presentato un emendamento tendente a sostituire, nell'articolo 1, alle parole: « Benzina ... Q.li 400.000 » le altre: « Benzina ... Q.li 350 mila », ed a sopprimere le parole: « Olio da gas per uso di riscaldamento ... Q.li 850.000 ».

Esiste un problema riguardante il parere della 5^a Commissione che, come mi è parso di capire dalle comunicazioni del relatore, ha fatto un esame poco approfondito del disegno di legge. Il parere consente la sede deliberante ma non contiene alcuna valutazione sul provvedimento. Possiamo pertanto approfittare della buona disposizione manifestata dal Presidente della Sottocommissione pareri ed esaminare domani il provvedimento, dopo aver ottenuto il parere della 5^a Commissione.

F O S S O N . Vorrei ringraziare il relatore per l'esposizione esauriente.

P R E S I D E N T E . Poichè non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato alla prossima seduta.

La seduta termina alle ore 13,25.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Direttore: Dott. GIOVANNI BERTOLINI